

NOTA INFORMATIVA 1/2026:

LEGGE DI BILANCIO-1: ROTTAMAZIONE QUINQUES

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Debiti ammessi alla Rottamazione-quinques;
2. Modalità e termini di presentazione dell'istanza;
3. Risposta dell'Agenzia della Riscossione;
4. Pagamenti e decadenza

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), commi 82 e seguenti, ha introdotto la Rottamazione-quinques, che consente ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, mediante il pagamento del solo capitale e delle spese di riscossione, con esclusione di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio. La disciplina prevede il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali e si caratterizza per un regime di decadenza più rigoroso rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata.

1. Debiti ammessi alla Rottamazione-quinquies

Rientrano nella definizione agevolata esclusivamente i carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da:

- **imposte (redditi, irap e IVA)** dichiarate ma non versate, richieste mediante comunicazioni di irregolarità e controlli formali ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;
- **contributi previdenziali INPS omessi**, con esclusione di quelli scaturenti da attività di accertamento.

La definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti senza il versamento di sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio, restando dovuti unicamente il capitale e le spese di riscossione.

Sono ammessi anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano ricompresi nell'ambito applicativo della rottamazione-quinquies.

2. Modalità e termini di presentazione dell'istanza

La domanda di adesione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026 mediante il software che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) renderà disponibile sul proprio sito entro il 20 gennaio. Attraverso il software di adesione, il contribuente potrà individuare i carichi effettivamente rottamabili, visualizzare il beneficio economico derivante dallo stralcio di sanzioni, interessi e aggio ed effettuare simulazioni dei piani di pagamento.

In sede di istanza il contribuente dovrà scegliere tra pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali, con rata minima di 100 euro e interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

I contribuenti con debiti scaduti, destinatari di intimazioni di pagamento o che necessitano del DURC dovrebbero valutare l'invio tempestivo dell'istanza non appena sarà attivato il canale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sola presentazione della domanda, infatti, consente di non essere considerati inadempienti e produce effetti immediati di tutela, quali l'interruzione dei pagamenti relativi a eventuali dilazioni in corso, il blocco dell'iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche e la sospensione della prosecuzione delle procedure esecutive già avviate. Va inoltre considerata l'eventuale presentazione di più istanze distinte, finalizzata a frazionare i debiti e a contenere il rischio di una decadenza complessiva in presenza di temporanee tensioni di liquidità.

E' possibile modificare l'adesione già presentata mediante istanze integrative, sostitutive o parzialmente sostitutive, al fine di includere ulteriori carichi o rimodulare quelli già indicati.

3. Risposta dell'Agenzia della Riscossione

Entro il 30 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà al contribuente la comunicazione delle somme dovute, distinta per ciascuna istanza di adesione presentata. Sarà importante verificare la corretta inclusione dei carichi e l'applicazione dello stralcio di sanzioni, interessi e aggio, nonché la coerenza del piano di pagamento con le scelte espresse nell'istanza.

4. Pagamenti e decadenza

Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.

Il regime di decadenza è particolarmente rigoroso: la perdita dei benefici si verifica in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica o della prima rata, nonché, nei piani rateali, al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell'ultima rata prevista. Non è ammesso alcun periodo di tolleranza sui ritardi.

In caso di decadenza, le somme già versate sono imputate a semplici acconti sul debito residuo, che torna integralmente esigibile secondo le regole ordinarie di riscossione.